

| individuali insieme



Regolamento sul controllo interno

Valitas Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° gennaio 2025

Indice

1a parte: Informazioni generali	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Terminologia	3
Art. 3 Organizzazione	3
2a parte: Decisori e portatori di rischio	3
Art. 4 Portatori di rischio	3
Art. 5 Decisori	3
3a parte: Gestione finanziaria della Fondazione	4
Art. 6 Principi della gestione finanziaria	4
Art. 7 Competenza	4
4a parte: Attuazione della gestione finanziaria	4
Art. 8 Informazioni generali sui decisori	4
Art. 9 Informazioni particolari sulle commissioni amministrative	4
Art. 10 Vigilanza sulle casse di previdenza	5
5a parte: Trasparenza, integrità e lealtà	5
Art. 11 Destinatari	5
Art. 12 Prevenzione dei conflitti d'interessi	5
Art. 13 Procedura in caso di negozi giuridici con persone vicine	6
Art. 14 Competenze e procedure	6
Art. 15 Coinvolgimento di decisori esterni	7
6a parte: Piani di previdenza ammessi	7
Art. 16 Verifica dell'adeguatezza	7
Art. 17 Adeguatezza in caso di più piani di previdenza	7
7a parte: Strategie d'investimento ammesse	8
Art. 18 Strategia d'investimento a livello della Fondazione	8
Art. 19 Strategia d'investimento a livello della cassa di previdenza	8
Art. 20 Verifica degli investimenti patrimoniali	8
8a parte: Disposizioni finali	8
Art. 21 Entrata in vigore	8

1a parte: Informazioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento descrive le misure di controllo interno definite dalla Fondazione per i diversi aspetti. Il controllo interno mira a prevenire, mediante misure adeguate, i danni provocati alla Fondazione da organi, partner contrattuali o terzi.

Art. 2 Terminologia

I termini utilizzati nel presente Regolamento fanno riferimento alle definizioni riportate nel Regolamento di previdenza della Fondazione. A titolo integrativo anche il presente Regolamento contiene alcune definizioni di termini.

Art. 3 Organizzazione

L'organizzazione della Fondazione, in particolare la ripartizione delle competenze e degli obblighi tra gli organi della Fondazione è disciplinata nella 4a parte, Disposizioni organizzative del Regolamento di previdenza. Le norme relative all'organizzazione degli investimenti patrimoniali, tra cui le disposizioni concernenti le competenze e gli obblighi degli organi specifici per il processo d'investimento sono disponibili in via integrativa nel Regolamento sugli investimenti della Fondazione.

2a parte: Decisori e portatori di rischio

Art. 4 Portatori di rischio

Si definiscono portatori di rischio i soggetti giuridici e i gruppi di persone ai quali vengono attribuiti specifici rischi della previdenza professionale, come perdite per pensionamento, longevità, decesso e invalidità o risanamento. I portatori di rischio della Fondazione sono i suoi pool di beneficiari di rendite, il pool di rischio biometrico e le singole casse di previdenza o le persone ad esse appartenenti. Si definiscono portatori di rischio esterni le compagnie di assicurazione sulla vita, presso le quali vengono riassicurati i singoli rischi della Fondazione o dei suoi pool o delle sue casse di previdenza.

Art. 5 Decisori

Si definiscono decisori le persone autorizzate a prendere decisioni applicabili (modifica di diritti o doveri) a determinati soggetti giuridici o gruppi di persone. I decisori della Fondazione sono persone alle quali sono affidate l'amministrazione (soprattutto Consiglio di fondazione, Commissione amministrativa), la direzione o la gestione patrimoniale della Fondazione e hanno quindi la facoltà di prendere decisioni valide per la Fondazione o per uno dei suoi pool o per una cassa di previdenza.

3a parte: Gestione finanziaria della Fondazione

Art. 6 Principi della gestione finanziaria

La Fondazione gestisce il proprio patrimonio a tutti i livelli in modo da garantire la sicurezza e un sufficiente rendimento degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, nonché la copertura del previsto fabbisogno di liquidità. I contributi devono essere fissati in modo che la Fondazione possa fornire le prestazioni legali e regolamentari alla scadenza e tutti gli impegni siano coperti dal patrimonio di previdenza. I principi degli investimenti patrimoniali sono stabiliti all'art. 3 e le direttive nell'Appendice del Regolamento sugli investimenti.

Art. 7 Competenza

La responsabilità della gestione finanziaria della Fondazione compete al Consiglio di fondazione. Esso è tenuto a eseguire e a monitorare l'adempimento delle disposizioni relative agli investimenti patrimoniali contenute nel Regolamento sugli investimenti. Qualora il Consiglio di fondazione abbia delegato taluni aspetti della gestione finanziaria ad altri organi (in particolare alle commissioni amministrative delle casse di previdenza), di seguito sono stabilite le modalità con cui assolve il proprio obbligo di vigilanza e controllo.

4a parte: Attuazione della gestione finanziaria

Art. 8 Informazioni generali sui decisori

Ciascun decisore si assume in primo luogo la responsabilità di procurarsi le informazioni su cui baserà le proprie decisioni. I decisori sono autorizzati ad acquisire le necessarie informazioni sull'amministrazione. All'occorrenza si rivolgono al Consiglio di fondazione. La documentazione utilizzata come base per una decisione formale comprende informazioni specifiche sui vari temi, l'illustrazione dei rischi e degli effetti della decisione. Tutte le decisioni devono formare oggetto di un verbale scritto ed essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale.

Art. 9 Informazioni particolari sulle commissioni amministrative

Da regolamento, il Consiglio di fondazione deve delegare alle commissioni amministrative gli investimenti patrimoniali delle casse di previdenza e ulteriori decisioni riguardanti nello specifico le singole casse di previdenza. La collaborazione del Comitato investimenti prevista nel Regolamento sugli investimenti per quanto riguarda gli investimenti patrimoniali delle casse di previdenza garantisce che le commissioni amministrative siano sufficientemente informate sui rischi delle loro decisioni e sulle possibili conseguenze di un andamento negativo del rischio. Nei restanti compiti, la collaborazione della Direzione generale alle decisioni delle commissioni amministrative garantisce che queste siano sufficientemente informate sui rischi delle loro decisioni e sulle loro possibili conseguenze.

5a parte: Trasparenza, integrità e lealtà

Art. 10 Vigilanza sulle casse di previdenza

Il Comitato investimenti si accerta che le casse di previdenza rispettino i principi della gestione finanziaria e in particolare che la strategia scelta dalla Commissione amministrativa per la cassa di previdenza sia conforme alle direttive d'investimento della Fondazione e alla capacità di rischio della cassa di previdenza. La Direzione generale si accerta che gli investimenti patrimoniali effettuati siano in linea con la strategia scelta. Se la Direzione generale, in caso di investimenti patrimoniali non conformi alle disposizioni di legge e regolamentari, non riesca a trovare tempestivamente una soluzione, ne informa il Consiglio di fondazione, il quale adotta immediatamente misure atte a ripristinare la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari. Il Consiglio di fondazione può impartire alle commissioni amministrative istruzioni vincolanti, sospendere decisioni o in alternativa prendere decisioni valide per una cassa di previdenza. Cfr. per il resto art. 75 cpv. 3 Regolamento di previdenza. La precedente norma di garanzia della conformità legale si applica per analogia agli altri compiti delle commissioni amministrative. La verifica della conformità legale è di competenza della Direzione generale.

Art. 11 Destinatari

Le disposizioni contenute in questa parte sono destinate a tutti i decisori della Fondazione e delle sue sottounità.

Art. 12 Prevenzione dei conflitti d'interessi

I decisori devono farsi guidare esclusivamente dagli interessi della Fondazione nelle decisioni che prendono o alle quali partecipano. Devono evitare situazioni in cui siano soggetti ad altri interessi in grado di influire sull'esercizio delle loro facoltà di decisione e di partecipazione in misura tale da non essere guidati esclusivamente dagli interessi della Fondazione (conflitti d'interessi).

Qualora in un singolo caso non si possa evitare un conflitto d'interessi, la persona interessata:

- a. deve rendere noto immediatamente il conflitto d'interessi a tutti gli altri membri dell'organo decisionale e alla Direzione generale;
- b. deve astenersi dal prendere decisioni passibili di essere compromesse dal conflitto d'interessi; e
- c. deve ricusarsi nel caso di decisioni alle quali è autorizzata a partecipare e in cui la sua partecipazione potrebbe essere compromessa dal conflitto d'interessi.

Art. 13 Procedura in caso di negozi giuridici con persone vicine

Per consentire alla Fondazione di adempiere i propri obblighi in relazione a negozi giuridici con persone vicine, le persone appartenenti ad organi decisionali devono comunicare immediatamente a tutte le altre persone facenti parte dell'organo decisionale e alla Direzione generale tutte le circostanze atte a comportare la conclusione di un negozio giuridico con persone vicine. Rientrano nelle circostanze da comunicare in particolare il legame della persona soggetta all'obbligo di comunicazione con la persona vicina (in caso di persone giuridiche vicine anche i rapporti di partecipazione), nonché il negozio giuridico interessato. Si considerano vicine le persone fisiche o giuridiche la cui relazione con una persona che collabora alla decisione per la Fondazione o per una delle sue sottounità (quest'ultima definita qui di seguito «la persona collaborante») è tale da poter influenzare per ragioni personali o commerciali la persona collaborante nella sua decisione in merito al negozio giuridico. Tutte le persone di cui all'art. 48i cpv. 2 OPP 2 sono considerate senz'altro persone vicine. Alla fine di ogni anno, tutti i decisori rilasciano dichiarazioni di lealtà e integrità alla Direzione generale. In altri regolamenti della Fondazione, in particolare nel Regolamento sugli investimenti, possono essere previsti ulteriori obblighi per i decisori che vanno ad aggiungersi agli obblighi stabiliti nel presente articolo.

Art. 14 Competenze e procedure

Il Consiglio di fondazione delega il controllo del rispetto delle disposizioni della presente parte e delle norme di legge ad esse correlate alla Direzione generale, la quale si assume la responsabilità di svolgere i compiti previsti nelle seguenti disposizioni di questa parte. Se la Direzione generale, o uno dei suoi membri, è interessata da un conflitto d'interessi o da un negozio giuridico con persone vicine, il Consiglio di fondazione si farà carico direttamente dei compiti di cui alle seguenti disposizioni. In caso di conflitto d'interessi, la Direzione generale sorveglia il rispetto delle prescrizioni ai sensi dell'art. 12. Se il conflitto d'interessi riguarda un membro del Consiglio di fondazione, la Direzione generale ne informa gli altri membri; in tutti gli altri casi in cui ciò appaia indicato, informa il Consiglio di fondazione. In tutti i casi in cui viene informato dalla Direzione generale in merito a un conflitto d'interessi, il Consiglio di fondazione decide le eventuali misure da adottare in aggiunta a quanto previsto all'art. 12 (ad es. creazione di cosiddetti «chinese walls»). In caso di negozi giuridici con persone vicine di cui al precedente art. 13, la Direzione generale adotta tutte le misure necessarie, affinché la Fondazione adempia gli obblighi risultanti a suo carico ai sensi dell'art. 51c LPP e delle relative ordinanze esecutive, in particolare quelli conformi all'art. 48i OPP 2 (richiesta di offerte alternative in caso di negozi giuridici importanti). Esso sorveglia il rispetto dei requisiti risultanti dalla legislazione vigente e informa il Consiglio di fondazione. La Direzione generale è responsabile della verifica della conformità al mercato dei negozi giuridici con persone vicine, laddove si tratti di un negozio giuridico al livello delle commissioni amministrative. In tutti gli altri casi, la responsabilità spetta al Consiglio di fondazione, eventualmente con esclusione delle persone soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13.

La Direzione generale vigila sul puntuale rilascio delle dichiarazioni di lealtà e integrità da parte di tutti i decisori. Tutte le attività della Direzione generale e del Consiglio di fondazione nell'ambito del presente articolo devono essere documentate per iscritto.

Art. 15 Coinvolgimento di decisori esterni

Qualora i decisori non siano già assoggettati al presente Regolamento in virtù del rapporto del loro organo con la Fondazione, il Consiglio di fondazione si accerta che essi siano assoggettati contrattualmente alle disposizioni del presente Regolamento. Ciò vale in particolare per i prestatori di servizi esterni che forniscono servizi essenziali per la Fondazione, tra cui amministrazione, gestione patrimoniale, contabilità finanziaria o tecnica. Se il decisore esterno è una persona giuridica, le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle persone fisiche che agiscono per suo conto.

6a parte: Piani di previdenza ammessi

Art. 16 Verifica dell'adeguatezza

La Direzione generale si accerta che la Fondazione offra esclusivamente piani di previdenza che, in conformità alla dichiarazione dell'esperto di previdenza professionale, rispettano i principi di cui all'art. 1 LPP. Essa utilizza allo scopo uno strumento di calcolo verificato dall'esperto di previdenza professionale. Tale strumento garantisce che i piani di previdenza e le combinazioni di piani si attengano ai principi della previdenza professionale. Se vengono offerte soluzioni, la cui adeguatezza non può essere valutata con lo strumento di calcolo, la Direzione generale ne dà comunicazione all'esperto di previdenza professionale, il quale controlla ogni singolo piano e redige una dichiarazione separata per ciascuno. Se la stessa è necessaria, la Direzione generale richiede all'esperto di previdenza professionale di rilasciare la dichiarazione prima dell'entrata in vigore della relativa convenzione di adesione.

Art. 17 Adeguatezza in caso di più piani di previdenza

Ogni anno la Direzione generale chiede a datori di lavoro e lavoratori e lavoratrici indipendenti con piani di previdenza puramente sovraobbligatori (eccedenti) di comunicare se esiste una doppia assicurazione di elementi del salario identici. Qualora tali datori di lavoro o lavoratori e lavoratrici indipendenti assicurino elementi di salario assicurati anche presso un altro istituto di previdenza, la Direzione generale esige dal datore di lavoro o dal lavoratore o dalla lavoratrice indipendente una dichiarazione di un esperto di previdenza professionale che attesti l'adeguatezza ai sensi dell'art. 1a OPP 2.

7a parte: Strategie d'investimento ammesse

Art. 18 Strategia di investimento a livello della Fondazione

Il Consiglio di fondazione stabilisce, entro i limiti di legge e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sugli investimenti, la strategia di investimento in base alla quale viene investito il patrimonio a livello della Fondazione.

Art. 19 Strategia di investimento a livello delle casse di previdenza

La Fondazione ha inserito nel Regolamento sugli investimenti delle disposizioni in materia di investimenti patrimoniali e nelle appendici al Regolamento sugli investimenti direttive di investimento e modelli di strategia. Le commissioni amministrative definiscono la strategia di investimento per la propria cassa di previdenza entro i limiti di legge e regolamentari e ne richiedono l'autorizzazione al Consiglio di fondazione. Le casse di previdenza procedono allo stesso modo per l'eventuale modifica della strategia di investimento. Previa consultazione del Comitato investimenti, il Consiglio di fondazione decide se autorizzare o respingere la strategia di investimento. Se la strategia di investimento non può essere autorizzata, viene ritornata alla commissione amministrativa della cassa di previdenza per la modifica. Qualora la commissione amministrativa non riesca, entro un termine utile, a presentare una strategia di investimento autorizzabile, lo farà il Consiglio di fondazione in sua vece.

Art. 20 Verifica degli investimenti patrimoniali

La verifica della conformità degli investimenti patrimoniali alle norme di legge e regolamentari e della strategia di investimento è disciplinata dal Regolamento sugli investimenti.

8a parte: Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato emanato dal Consiglio di fondazione il 24 febbraio 2025 ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Per l'interpretazione del presente Regolamento fa stato il testo tedesco.

Zurigo, 24 febbraio 2025

